Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2738

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017

Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Le sanzioni attualmente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, riguardanti le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo previsto dalle vigenti normative, hanno suscitato la protesta veemente del ceto peschereccio per la loro sproporzionalità ed iniquità.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'importo delle citate sanzioni in modo da renderle più eque e proporzionate alla entità del fatto commesso, recependo così le indicazioni formulate dalle organizzazioni di settore.

Inoltre, a differenza delle sanzioni amministrative attualmente previste, vengono previste apposite sanzioni in caso di cattura accidentale di pesce spada e tonno rosso. Anche in questo caso le nuove sanzioni sono maggiormente eque in quanto i quantitativi indicati negli scaglioni sono facilmente raggiungibili considerata la grossa taglia dei pesci catturabili (ad esempio con sei esemplari di tonno rosso catturati di taglia minima è facilmente raggiungibile il peso di 174 Kg).

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 10 del citato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al fine di consentire la vendita di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo previsto dalle vigenti normative, in misura del 10 per cento sul totale catturato, a condizione che le catture siano effettuate con attrezzi conformi alle normative europee e nazionali e regolarmente assentiti in licenza di pesca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*3*. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto»;

b) all'articolo 11:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro e alla sospensione dell'esercizio commerciale da due a dodici giorni,

da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per due giorni lavorativi;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dodici giorni lavorativi»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*, e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci

giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi»;

3) al comma 6, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 5 e 5-*bis*»;

c) all'articolo 12, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,» sono sostituite dale seguenti: «di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,».

€ 1,00